



**INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE**

**INDICE**

1	PREMESSA.....	3
2	INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI .....	4
	TITOLI DI CAPITALE.....	13
	OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO .....	13
	DERIVATI OTC.....	14
3	INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI .....	17
4	INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI.....	29
5	INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA .....	31
6	INFORMAZIONI SUI COSTI E ONERI .....	34
7	INFORMATIVA SULLA REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE E DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE.....	37

## 1 PREMESSA

Con il presente documento (di seguito “**Informativa Pre-Contrattuale**”) Simgest Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A (di seguito anche “**Simgest**” o “**Società**”), in ottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla Direttiva Europea sui Mercati degli Strumenti Finanziari - 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (“**MiFID II**”), dal Regolamento Delegato UE 565/2017 del 25 aprile 2016 (il “**Regolamento UE 565/2017**”), dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”), dal Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (“**Regolamento Intermediari**”), si propone di fornire al cliente o potenziale cliente (di seguito anche “**Cliente**”) le informazioni appropriate per una migliore conoscenza della Società, dei servizi prestati e delle modalità di svolgimento dei medesimi, nonché dei rischi ad essi connessi, affinché possa prendere le decisioni di investimenti in modo consapevole.

**La normativa** (art. 36 del Regolamento Intermediari e artt. da 47 a 50 del Regolamento UE 565/2017), prescrive **che gli intermediari forniscano ai Clienti o potenziali Clienti, in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, le informazioni relative a:**

- **l’intermediario e i suoi servizi;**
- **la natura e i rischi degli strumenti finanziari;**
- **la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;**
- **i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi.**

La normativa prevede altresì **che gli intermediari forniscano ai Clienti o potenziali Clienti, in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori:**

- **una descrizione sintetica della politica in materia di conflitti di interesse - c.d. *policy* sui conflitti di interesse** (art. 92 del Regolamento Intermediari e art. 47 del Regolamento UE 565/2017);
- ***disclosure* sugli incentivi** (artt. 52, 53 e 54 del Regolamento Intermediari e art. 50 del Regolamento UE 565/2017);
- **informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini** (art. 48 del Regolamento Intermediari e art. 66 del Regolamento UE 565/2017);
- **informazioni sulla trattazione dei reclami e sulle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie** (art. 90 del Regolamento Intermediari e art. 26 del Regolamento UE 565/2017).

Per ogni eventuale approfondimento si rinvia a quanto riportato in allegato alla presente Informativa Pre-Contrattuale, nei contratti degli specifici servizi di investimento, nonché all’ulteriore documentazione disponibile sul sito internet della Società ([www.simgest.it](http://www.simgest.it)), o ad altra documentazione di maggiore dettaglio a disposizione del Cliente.

Simgest si impegna a mantenere l’Informativa Pre-Contrattuale e l’ulteriore documentazione di dettaglio pubblicata sul sito internet sempre disponibile ed aggiornata.

## 2 INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI

Simgest fornisce ai Clienti e potenziali Clienti le informazioni di seguito riportate, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Intermediari e degli artt. 46, comma 1 e 2, e 47 comma 1, del Regolamento Delegato UE 565/2017.

### a. Dati identificativi e contatti di Simgest

<b>Ragione sociale:</b>	Simgest Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.
<b>Sede:</b>	Via Cairoli 11 - 40121 - Bologna
<b>Codice fiscale - Partita IVA - Reg. Imprese</b>	BO 04082900376
<b>Numero REA della C.C.I.A.A. di Bologna</b>	BO 338006
<b>Telefono:</b>	051 6482311
<b>Fax:</b>	051 6482333
<b>Posta elettronica:</b>	simgest@simgest.it
<b>Sito Internet:</b>	www.simgest.it
<b>PEC</b>	simgestspa@legalmail.it
<b>Capitale sociale versato:</b>	Euro 11.000.000

### b. Autorizzazione di Simgest e recapito dell'Autorità di Vigilanza

Simgest è iscritta al numero 142 dell'albo delle SIM tenuto da CONSOB ed è autorizzata allo svolgimento dei seguenti servizi di investimento ai sensi del TUF:

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei Clienti;
- assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti.

L'autorizzazione all'iscrizione all'albo è stata rilasciata dalla CONSOB con delibere n. 11761 del 22/12/1998 e n. 12245 del 09/12/1999 consultabili sul sito [www.consob.it](http://www.consob.it), nonché in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 164 del 17/09/2007 e dal D.Lgs. n. 129 del 03/08/2017.

L'Autorità di Vigilanza che vigila su Simgest è CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA - tel. 39 06 84771 (centralino), fax 39 06 8417707. Sede secondaria operativa: Via Broletto, 7 - 20121 MILANO - tel. 39 02 724201 (centralino).

**c. Servizi offerti**

Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi e delle attività di investimento che Simgest è autorizzata a prestare nei confronti della Clientela.

i. **Negoziazione per conto proprio** (art. 1, comma 5, lett. a) TUF)

Consiste nel servizio di acquisto e vendita di strumenti finanziari svolta dall'intermediario, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonché nell'attività di *market maker* (per tale intendendosi il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti).

ii. **Gestione di portafogli** (art. 1, comma 5, lett. d) TUF)

Consiste nel servizio di gestione, su base discrezionale ed individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dal Cliente. Il servizio di gestione di portafogli comprende sia la valutazione professionale e la scelta da parte dell'intermediario delle operazioni di investimento da effettuare, sia la possibilità che dette valutazioni si traducano in operazioni poste in essere dallo stesso intermediario. In tale ambito la Società può altresì avvalersi dell'esercizio della delega di gestione, affidando a soggetti terzi la stessa attività di gestione.

iii. **Ricezione e trasmissione di ordini** (art. 1, comma 5, lett. e) TUF)

Consiste nel servizio svolto dall'intermediario che, ricevuto un ordine dal cliente, non lo esegue direttamente, ma lo trasmette ad un intermediario negoziatore abilitato, preventivamente selezionato, per l'esecuzione da parte dello stesso intermediario nelle sedi di esecuzione.

Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini comprende l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (c.d. mediazione).

iv. **Consulenza in materia di investimenti** (art. 1, comma 5, lett. f) TUF)

Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari

Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, TUF, Simgest presta altresì i seguenti **servizi accessori**:

- 1) custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato. Servizio accessorio finalizzato alla custodia e amministrazione degli strumenti finanziari per conto dei Clienti. Con questo servizio Simgest cura la custodia degli strumenti finanziari ed assolve alle incombenze amministrative e contabili legate ad essi. Ciò significa che la Società custodisce e amministra per conto del Cliente strumenti finanziari e titoli, generalmente in regime di dematerializzazione (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) mantenendone la registrazione contabile, curando l'incasso degli interessi e dei dividendi, verificando i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso dal capitale e procedendo, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi.
- 2) concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito;
- 3) consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- 4) servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento;

- 5) ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari;
- 6) Servizi connessi con l'assunzione a fermo;
- 7) Altri servizi accessori come disciplinati pro tempore dalla Legge.

**d. Lingue nelle quali il Cliente può comunicare con Simgest e ricevere da questa documenti e altre informazioni**

Simgest, nelle comunicazioni da e verso il Cliente, utilizza come lingua principale quella italiana.

Si rende comunque disponibile a ricevere dal Cliente documenti e altre informazioni anche in lingua inglese.

**e. I metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra Simgest e il Cliente anche per l'invio e la ricezione di ordini**

Simgest, nelle comunicazioni indirizzate personalmente al Cliente, utilizza come supporto *standard* quello cartaceo che verrà direttamente consegnato o inviato presso il domicilio indicato dal Cliente medesimo.

Inoltre, per fornire informativa non indirizzata personalmente al Cliente, Simgest utilizza l'apposita sezione "Documentazione" del proprio sito internet [www.simgest.it](http://www.simgest.it).

Con riferimento alle modalità di conferimento degli ordini su strumenti finanziari, nell'ambito dell'attività di negoziazione o di ricezione e trasmissione di ordini, Simgest prevede le seguenti modalità:

- **supporto cartaceo**: all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede, Simgest rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie;
- **telefonticamente**: qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono direttamente alla sede, essi sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Le registrazioni costituiscono piena prova dell'oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini;
- **a mezzo e-mail**: qualora gli ordini siano impartiti mediante *e-mail* direttamente alla sede, essi sono archiviati unitamente alla documentazione correlata. Il testo della comunicazione costituisce piena prova dell'oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini.

Con riferimento alle modalità di conferimento di ordini di sottoscrizione di prodotti finanziari, questi devono essere trasmessi solo in forma scritta, utilizzando la documentazione predisposta dall'emittente o dall'offerente dei prodotti stessi.

Le modalità di comunicazione, ivi comprese quelle di invio e ricezione delle disposizioni, tra Simgest e il Cliente in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, sono comunque disciplinate nei relativi contratti.

**f. Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**

Simgest non svolge attività di offerta di strumenti o prodotti finanziari e di servizi di investimento fuori dalla propria sede legale (Offerta Fuori Sede) e, pertanto, dichiara di non operare tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (agenti collegati).

**g. Natura, frequenza e date della documentazione da fornire al Cliente a rendiconto dell'attività svolta**

Nella prestazione dei servizi di **ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini**, Simgest, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento Intermediari e dell'art. 59 del Regolamento UE 565/2017, fornisce prontamente al Cliente, su supporto duraturo, le informazioni

essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

In particolare, Simgest invia al Cliente un avviso, su supporto duraturo, che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione. Se Simgest deve ricevere la conferma da un terzo, l'avviso sarà inoltrato al Cliente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.

Simgest non invierà alcun avviso di conferma qualora la stessa debba essere già fornita al Cliente da un soggetto diverso dalla Società.

Simgest fornisce al Cliente, su sua esplicita richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.

Nel caso di ordini per un Cliente relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, Simgest ha la facoltà di fornire al Cliente, almeno ogni sei mesi, le informazioni relative all'esecuzione dell'ordine in sostituzione del predetto avviso di conferma.

L'avviso di conferma dell'ordine contiene le informazioni previste dall'art. 59 del Regolamento UE 565/2017.

Per maggiori dettagli si rinvia, in ogni caso, al contratto relativo alla prestazione del servizio prescelto.

Nell'ambito del servizio di **gestione di portafogli**, salvo diversa richiesta del Cliente o diversi obblighi di legge, Simgest, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento Intermediari e degli artt. 60 e ss. del Regolamento UE 565/2017, invia il rendiconto relativo al periodo di riferimento.

Il rendiconto ha il contenuto di cui dall'articolo 60, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/565.

Nel caso in cui il Cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, con l'addebito dei relativi costi, la Società invierà una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni richieste dall'art. 60, paragrafo 4 del Regolamento UE 565/2017, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo il caso in cui tale conferma risulti già a carico di un terzo. In ogni caso, Simgest fornirà comunque al Cliente il rendiconto periodico almeno ogni 12 mesi, ovvero con cadenza trimestrale in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari derivati.

Inoltre, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento UE 565/2017, Simgest comunicherà altresì al Cliente:

- (i) quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo;
- (ii) nel caso in cui Simgest detenga un conto di un cliente al dettaglio che includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione, se non diversamente concordato con il Cliente, sarà effettuata su supporto durevole, strumento per strumento e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Il rendiconto di fine anno del servizio di gestione contiene le informazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Si rinvia, in ogni caso al contratto relativo alla prestazione del servizio di gestione.

\*\*\*

Nell'ipotesi in cui Simgest **detenga disponibilità liquide** del Cliente, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento UE 565/2017, invierà con cadenza trimestrale al Cliente un rendiconto che include le informazioni previste dalla normativa di riferimento e, in particolare, i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla Società per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto, a meno che un tale rendiconto sia già stato fornito in altri rendiconti periodici. Su richiesta del Cliente, Simgest fornirà il rendiconto con una frequenza maggiore a spese del Cliente.

Nel caso di operazioni non regolate, le informazioni di cui sopra sono basate sulla data di negoziazione e sulla data di regolamento.

\*\*\*

In conformità a quanto previsto dall'art. 50 del Regolamento UE 565/2017, con il rendiconto di fine anno, Simgest invia al Cliente, in forma personalizzata, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento prestati e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite/raccomandate, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. È facoltà del Cliente richiedere ulteriori dettagli.

#### **h. Classificazione della clientela**

Nell'ambito delle regole previste dalla Mifid II in tema di protezione degli investitori, viene consentito agli intermediari di graduare le regole di condotta in funzione della categoria di clientela nei confronti della quale gli stessi prestano i servizi di investimento.

In particolare, la normativa individua, tre categorie di clienti, assegnando a ciascuna di esse un determinato livello di protezione. L'inquadramento della clientela in una delle tre categorie avviene sulla base del possesso di determinati requisiti di natura oggettiva. In sede di apertura di un rapporto con un cliente, l'intermediario provvede, infatti, ad inquadrare il medesimo, applicando i criteri di classificazione previsti dal legislatore ed attribuendogli una determinata categoria di appartenenza, tra:

- “Cliente al Dettaglio”;
- “Cliente Professionale” (di diritto, ovvero su richiesta);
- “Controparte Qualificata”.

Nella prestazione dei servizi d'investimento la Società è tenuta ad osservare regole di condotta distinte a seconda delle specificità di ciascuna delle tre categorie, con un regime di tutela del Cliente più elevato con riferimento alla categoria dei Clienti al Dettaglio e progressivamente meno stringente per la categoria della Clientela Professionale e delle Controparti Qualificate, in considerazione del fatto che i Clienti Professionali e a maggior ragione le Controparti Qualificate dovrebbero essere presumibilmente già in possesso delle conoscenze ed esperienze necessarie per comprendere i rischi inerenti i tipi di strumenti finanziari, o i prodotti finanziari, o i servizi di investimento per i quali è stato classificato in tale categoria.

L'assegnazione di partenza ad una delle suddette categorie non preclude la possibilità di classificare un cliente in modo differente rispetto a quanto fatto in sede di classificazione di prima istanza.

La Società si è dotata di una politica di classificazione della clientela conformemente ai criteri stabiliti dal Regolamento Intermediari CONSOB e dalla Direttiva 2014/65/UE, disponibile per la consultazione e scaricabile sul sito [www.simgest.it](http://www.simgest.it).

#### **i. Valutazione di Adeguatezza e di Appropriatezza**

In conformità a quanto previsto dagli artt. 40 e 42 del Regolamento Intermediari e dagli artt. 54, 55 e 56 del Regolamento UE 565/2017, Simgest si è dotata di una struttura organizzativa idonea a garantire un elevato livello qualitativo nella prestazione dei servizi di investimento, un'elevata tutela della clientela e la riduzione dei rischi operativi e di reputazione.

##### **• Valutazione di Adeguatezza**

In relazione ai servizi forniti dalla Società ottiene dal Cliente o potenziale Cliente tutte le informazioni di cui necessita per comprendere le caratteristiche essenziali del medesimo e disporre di una base ragionevole per determinare, tenuto conto della natura e della portata del servizio fornito, se la specifica operazione da realizzare nel quadro della prestazione del servizio di gestione del portafoglio è adeguata ad esso, con riferimento, in particolare, alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite, nonché agli obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio.

Il Regolamento Interno adottato dalla Società prevede che venga effettuata la valutazione di adeguatezza sia per i Clienti Professionali che per i Clienti al Dettaglio.



Qualora il Cliente non fornisca le informazioni o l'esito di tale valutazione sia negativo, il servizio non potrà essere prestato.

– Clientela al Dettaglio

Al fine di effettuare la valutazione di adeguatezza delle gestioni patrimoniali offerte alla Clientela al Dettaglio, la Società definisce i portafogli obiettivo per ogni profilo finanziario attribuibile alla clientela (da “molto basso” a “molto alto”).

Per ciascun portafoglio sono state definite le percentuali “ottimali” di ogni *asset class* da detenere. L'*asset class* di appartenenza ed il profilo adeguatezza del singolo strumento finanziario sono stabiliti dalla Società, sulla base della rischiosità del titolo e delle considerazioni effettuate in istruttoria.

– Clientela Professionale

Al fine di effettuare la valutazione di adeguatezza delle gestioni patrimoniali offerte alla Clientela Professionale viene confrontato in fase di apertura del rapporto la volatilità della gestione offerta al Cliente con quello associato al profilo finanziario dello stesso (da “molto basso” a “molto alto”). Non è possibile offrire alla clientela gestioni patrimoniali con volatilità superiore a quella corrispondente al profilo finanziario del Cliente.

In presenza di un Cliente Professionale, la Società presume, in conformità con quanto previsto dall'art. 54 del Regolamento UE 565/2017, che il Cliente Professionale “*abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o prodotti per i quali il cliente è classificato come cliente professionale*”.

• Valutazione di appropriatezza

In relazione ai servizi di investimento diversi dalla gestione di portafogli e consulenza, Simgest richiede al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o strumento in questione è appropriato.

In presenza di un Cliente Professionale, la Società presume, in conformità con quanto previsto dall'art. 56 del Regolamento UE 565/2017, che il Cliente Professionale “*abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o prodotti per i quali il cliente è classificato come cliente professionale*”.

Qualora il Cliente o potenziale Cliente al Dettaglio scelga di non fornire le richieste informazioni, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, Simgest avverte il Cliente o potenziale Cliente che tali circostanze le impediscono di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. Il Cliente può decidere di procedere comunque alla sottoscrizione del contratto.

In particolare, la valutazione di appropriatezza è effettuata in relazione agli ordini dei Clienti al Dettaglio gestiti nell'ambito dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e negoziazione per conto proprio. Al fine di effettuare tale valutazione è stato attribuito un punteggio di complessità a ciascuna tipologia di strumento finanziario. Tale punteggio viene confrontato con il profilo di esperienza e conoscenza del Cliente per valutare l'appropriatezza dell'operazione. Qualora la valutazione abbia esito negativo il Cliente può decidere comunque di procedere all'esecuzione dell'operazione prestando la propria formale autorizzazione.

Qualora l'ordine presentato da un Cliente al Dettaglio non sia “appropriato”, Simgest lo avverte di tale situazione. In questo caso, il Cliente può decidere di procedere comunque all'esecuzione dell'operazione prestando la propria formale autorizzazione.

**j. Conflitti d'interesse**

Ai sensi dell'art. art. 21, comma 1-*bis* del TUF, nonché dell'art. 92 del Regolamento Intermediari e degli artt. 33 e ss. del Regolamento UE 565/2017, gli intermediari hanno l'obbligo di mantenere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli per evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

In conformità al suddetto obbligo, la Società si è dotata di una efficace politica di gestione dei conflitti di interesse (la “**Policy sui Conflitti d’Interesse**”) - adeguata alla natura, alle dimensioni, alla sua organizzazione e alla complessità della sua attività - al fine di identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere tra Simgest, inclusi i dirigenti, i dipendenti, gli eventuali agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e il Cliente, o tra il Cliente e altri clienti di Simgest.

È responsabilità della Società applicare e mantenere aggiornata la *Policy* sui Conflitti d’Interesse.

Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse e della preventiva informazione al Cliente, Simgest verificherà se, a seguito della prestazione di servizi, esso o un soggetto avente con esso un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del Cliente; b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell’operazione realizzata per conto di quest’ultimo distinto da quello del Cliente medesimo; c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato; d) svolgano la medesima attività del Cliente; oppure e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Simgest ha individuato adeguate misure interne per gestire i potenziali conflitti di interesse previsti nelle fattispecie a), c) e).

Viene di seguito riportato uno schema esemplificativo delle decisioni assunte dalla Società.

**I. Servizio di ricezione e trasmissione ordini**

Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie c)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
La Società potrebbe avvantaggiare un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all’obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi	Nella prestazione del servizio, gli ordini vengono trasmessi nello stesso ordine con cui sono stati ricevuti dalla Società e gli intermediari autorizzati, a seguire, eseguono tempestivamente gli ordini ricevuti dalla Società. In ogni caso è fatto divieto di compensare ordini di segno opposto.

**II. Servizio di negoziazione per conto proprio**

Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie a)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
La prestazione del servizio di gestione di portafogli e lo svolgimento contestuale di un’attività di proprietari <i>trading</i> avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari.	Divieto, per l’ufficio Gestione di Portafogli, di eseguire operazioni in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà
Operazioni in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà	Divieto di operare in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà

**III. Servizio di gestione di portafogli**

Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie a)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
La prestazione del servizio di gestione di portafogli e lo svolgimento contestuale di un’attività di proprietari <i>trading</i> avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari.	Divieto, per l’ufficio Gestione di Portafogli, di eseguire operazioni in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà

Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie c)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
Ripartizione degli ordini eseguiti parzialmente in maniera non equa ovvero assegnando un titolo ad un cliente piuttosto che ad un altro	Divieto di eseguire operazioni di trasferimento di strumenti finanziari da una gestione di portafogli ad un'altra
Trasferimento di strumenti finanziari da una gestione di portafogli ad un'altra	Divieto di trasferire strumenti finanziari da una gestione di portafogli ad un'altra
Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie e)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
La Società potrebbe percepire incentivi dai soggetti emittenti gli strumenti finanziari utilizzati nelle gestioni patrimoniali	In relazione agli incentivi percepiti per il collocamento di prodotti utilizzati nelle gestioni patrimoniali la Società ha stabilito di retrocedere tali commissioni direttamente ai clienti

**IV. Servizio di consulenza in materia di investimenti “di base”**

Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie a) ed e)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
Ipotesi in cui la Società, congiuntamente alla prestazione degli altri servizi di investimento, svolga anche un'attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari.	Divieto, per l'ufficio Gestione di Portafogli, di eseguire operazioni in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà

**V. Servizio di consulenza “generica”**

Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie a) ed e)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
Ipotesi in cui la Società fornisca alla clientela informazioni che inducano ad effettuare determinati investimenti	Prestazione del servizio accessorio di consulenza "generica" esclusivamente nei confronti dei clienti professionali che sottoscrivono un apposito contratto

Qualora le misure adottate non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del Cliente, prima di agire per suo conto, la Società informa il Cliente della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi prestati o sulle operazioni richieste nel cui contesto sorge il conflitto d'interessi.

Ove l'ordine venga impartito telefonicamente, Simgest fornisce al Cliente l'informativa sul conflitto di interessi telefonicamente, tale informativa dovrà risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto durevole.

Qualora Simgest individui nel corso del rapporto ulteriori conflitti potenzialmente pregiudizievoli per il Cliente provvederà ad informare il Cliente prima di agire per suo conto.

La versione aggiornata della *Policy* sui Conflitti d'Interesse è allegata alla presente Informativa Pre-Contrattuale (**Allegato E**) ed è, inoltre, disponibile per la consultazione e scaricabile sul sito [www.simgest.it](http://www.simgest.it).

### **k. Incentivi**

Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, Mifid II, all'art. 24, comma 1-bis TUF e all'art. 52 del Regolamento Intermediari, pongono congiuntamente il divieto agli intermediari di pagare o percepire compensi, commissioni, o benefici non monetari in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio (c.d. "**Incentivi**").

Fermo quanto sopra, l'art. 54 del Regolamento Intermediari, prevede inoltre che, in relazione al servizio di gestione di portafogli, gli intermediari:

- a) restituiscono al Cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione ai servizi prestati al Cliente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli sono trasferiti integralmente al Cliente;
- b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo Cliente;
- c) informano i Clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità per assicurarsi che i compensi, le commissioni o i benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati ad ogni singolo Cliente.

Al fine di garantire il rispetto delle norme in tema di Incentivi, la Società si è dotata di un'efficace *policy* di gestione degli incentivi (la "**Policy di Gestione degli Incentivi**"), il cui approccio metodologico prevede:

- il mantenimento e l'aggiornamento di un elenco interno (c.d. "mappatura") di tutti gli Incentivi che riceve o paga da/a terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori;
- la registrazione del modo in cui gli Incentivi pagati o ricevuti dalla Società, o che essa intende impiegare, migliorino la qualità dei servizi prestati ai clienti interessati e le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere della Società di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti;
- lo svolgimento di "*test* di ammissibilità" degli incentivi monetari e non monetari rivenuti, e avvia le azioni correttive necessarie in presenza di fattispecie non ammissibili.

In particolare, sono considerate "ammissibili" le competenze che soddisfino le seguenti condizioni:

- **accrescimento della qualità del servizio offerto:** l'incentivo deve essere finalizzato ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente, anche attraverso maggiori prestazioni rese dalla Società al Cliente (ad esempio risultanti da specifici obblighi contrattuali di cura e assistenza dell'investitore), volte ad arricchire ed a migliorare il contenuto tipico di un servizio d'investimento/ accessorio;
- **disclosure nei confronti del Cliente:** gli incentivi vengono comunicati al Cliente in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio. La comunicazione riguarda l'esistenza, la natura, l'importo e/o il metodo di calcolo degli incentivi;
- **conflitti di interesse:** gli incentivi non devono ostacolare l'adempimento, da parte della Società, dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente.

Con riferimento alle fattispecie di incentivi che, in ottica di legittimità, vengono considerate particolarmente "critiche", laddove non è stato possibile dimostrare l'effettivo miglioramento della qualità del servizio reso e di non impedimento ai doveri di agire nel migliore interesse del Cliente, la Società ha ritenuto opportuno adottare come misura alternativa di gestione il riaccredito delle retrocessioni a favore dei Clienti.

La versione aggiornata della *Policy* di Gestione degli Incentivi è allegata alla presente Informativa Pre-Contrattuale (**Allegato C**) ed è, inoltre, disponibile per la consultazione e scaricabile nell'apposita sezione MiFID del sito [www.simgest.it](http://www.simgest.it).

### **1. Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini**

In conformità a quanto previsto dagli artt. 46 e ss. del Regolamento Intermediari e dall'art.64 e ss. del Regolamento UE 565/2017, la Società si è dotata di una strategia di esecuzione degli ordini (la "**Policy di esecuzione degli ordini**") finalizzata a:

- a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del Cliente;
- b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a), tenuto conto anche delle commissioni proprie e dei costi dell'impresa per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.

Di seguito si forniscono, in sintesi, i principali fattori utilizzati al fine di selezionare la sede di esecuzione con riferimento a ogni strumento finanziario e tipologia di cliente.

#### **Titoli di capitale**

Son compresi in questa definizione:

- i. Azionari;
- ii. Derivati quotati;
- iii. *Covered warrant*;
- iv. *Certificates*;
- v. ETF (*Exchange Traded Funds*);
- vi. Quote di OICR quotati.

#### **Clienti al Dettaglio**

La gerarchia è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, attribuendo primaria importanza al Corrispettivo Totale.

Simgest esegue gli ordini sul mercato regolamentato di riferimento al fine di consentire l'accesso alla maggior liquidità disponibile per lo strumento e garantire rapidità di esecuzione. Qualora sul mercato regolamentato siano presenti volumi di scambio non significativi, previa autorizzazione del Direttore Generale, Simgest potrà operare tramite MTF/OTF.

#### **Clienti Professionali**

La gerarchia è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, attribuendo primaria importanza al Corrispettivo Totale.

Simgest esegue gli ordini sul mercato regolamentato di riferimento al fine di consentire l'accesso alla maggior liquidità disponibile per lo strumento e garantire rapidità di esecuzione. Ai fini del raggiungimento della best execution su determinati strumenti finanziari per tale categoria di clientela, possono rilevare maggiormente aspetti quali la sua natura specifica dell'ordine o la dimensione dello stesso o le sue caratteristiche. Qualora sul mercato regolamentato siano presenti volumi di scambio non significativi, previa autorizzazione del Direttore Generale, Simgest potrà operare tramite MTF/OTF o Internalizzatore Sistemico.

Sia per i clienti al dettaglio sia per i clienti professionali, in deroga ai "Criteri generali", Simgest potrà negoziare in OTC agendo in contropartita diretta (conto proprio) a prezzi in linea con le condizioni di mercato:

- nel caso in cui il cliente desidera esplicitamente che l'esecuzione di un ordine avvenga in modalità fuori mercato, purché il cliente stesso lo indichi espressamente o fornisca il proprio consenso preventivo;
- in via residuale, qualora sul mercato regolamentato siano presenti volumi di scambio non significativi, previa autorizzazione del Direttore Generale.

#### **Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso**

##### **Clienti al Dettaglio**

La gerarchia dei fattori individuata non si discosta da quella individuata per i titoli azionari quotati - in quanto i meccanismi sottostanti sono molto simili.

Le sedi di esecuzione sono raggiunte attraverso un *broker*, selezionato in virtù della sua capacità di rispettare la gerarchia di fattori per lo specifico strumento finanziario, un livello commissionale ottimale e un buon governo complessivo dell'ordine.

Simgest esegue gli ordini sul mercato regolamentato di riferimento al fine di consentire l'accesso alla maggior liquidità disponibile per lo strumento e garantire rapidità di esecuzione ovvero sui principali MTF per operatori istituzionali (Bloomberg, Bondvision, ecc.). Qualora lo strumento finanziario non sia negoziato su un mercato regolamentato o il mercato regolamentato non consente le condizioni di best execution, l'ordine è eseguito su MTF/OTF o in contropartita diretta.

### **Clienti professionali**

La gerarchia dei fattori individuata tiene conto della specifica operatività con questa tipologia di clienti che rappresenta il *core business* della Società.

Simgest si approvvigiona degli strumenti finanziari destinati alla clientela sui principali MTF per operatori istituzionali (Bloomberg, Bondvision).

### **Derivati OTC**

La gerarchia dei fattori individuata si discosta da quelle dei precedenti strumenti finanziari dando la precedenza a: rapidità e probabilità di esecuzione, corrispettivo totale, natura e dimensione dell'ordine, probabilità di regolamento e altri fattori.

Simgest è tenuta ad ottenere dal Cliente il consenso preliminare sulla strategia di esecuzione degli ordini e comunica al Cliente la sede in cui è avvenuta l'esecuzione dell'ordine per conto di quest'ultimo.

Le istruzioni specifiche del Cliente possono impedire all'impresa di adottare le misure che essa prevede e applica nella strategia di esecuzione. In tale caso, la Società esegue l'ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni.

Simgest pubblica sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l'elenco delle prime cinque sedi di esecuzione per volumi di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini dei clienti eseguiti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di strumenti e prodotti finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Inoltre, Simgest pubblica sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l'elenco dei primi cinque intermediari negozianti per volume di contrattazioni di cui è avvalsa per l'esecuzione degli ordini dei clienti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di strumenti e prodotti finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.

La versione aggiornata della *Policy* di esecuzione degli ordini è allegata alla presente Informativa Pre-Contrattuale (**Allegato D**) ed è, inoltre, disponibile per la consultazione e scaricabile dal sito [www.simgest.it](http://www.simgest.it).

Le sedi di esecuzione impiegate per ciascuna classe di strumenti finanziari, ordini dei clienti al dettaglio, ordini dei clienti professionali e operazioni di finanziamento tramite titoli sono indicate nella policy di Strategia di esecuzione e trasmissione ordini (**Allegato D**).

Sul sito [www.simgest.it](http://www.simgest.it) sono indicate le sedi di trasmissione utilizzate da SIMGEST. Sullo stesso sito potrete anche verificare eventuali modifiche alla presente strategia, compreso l'aggiornamento delle sedi di trasmissione.

**Intermediari negoziatori utilizzati da Simgest**

<b>STRUMENTI DI CAPITALE</b>	<b>STRUMENTI DI DEBITO</b>
<b>Azioni, etf</b>	<b>Obbligazioni corporate, titoli di stato</b>
Exane BNP Paribas	Controparti pro-tempore autorizzate dal Consiglio di Amministrazione tramite MTF (Bloomberg)
Morgan Stanley Ltd	
Equita SIM SpA	
Banca Akros SpA	
Merrill Lynch	
UBS	
JP Morgan	
Banco Santander	
Banca IMI SpA	
<b>Derivati</b>	
Banca IMI SpA	

***m. Trattazione dei reclami***

Conformemente a quanto previsto in materia di “trattazione dei reclami” dall’art. 90 del Regolamento Intermediari e dall’art. 26 del Regolamento UE 565/2017, la Simgest ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti al dettaglio o dai potenziali Clienti al dettaglio. In particolare, la Società garantisce un trattamento ragionevole e tempestivo dei reclami presentati, attraverso una procedura trasparente, in relazione ai servizi di investimento prestati.

I reclami devono essere inviati via posta (presso la sede della Società in via Cairoli 11 – 40121 Bologna) o via *e-mail* all’attenzione della Direzione Generale ([direzione@simgest.it](mailto:direzione@simgest.it)) e della Funzione Compliance ([simgest@simgest.it/compliance@simgest.it](mailto:simgest@simgest.it/compliance@simgest.it)) presso la sede della Società e dovranno contenere i seguenti elementi essenziali:

- nominativo del Cliente e dati anagrafici;
- codice della posizione del Cliente;
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti in cui l’evento dannoso si è verificato;
- richiesta di eventuale risarcimento.

La Società procede ad una valutazione del reclamo e l’esito finale del reclamo, contenente le relative determinazioni, verrà comunicato per iscritto all’investitore, di regola, entro il termine di 60 giorni dalla

data di ricevimento del reclamo stesso. Se la Società concorda con il reclamo del Cliente, la stessa comunicherà i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Tale riscontro sarà trasmesso al recapito indicato dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto ovvero ad altro comunicato successivamente per iscritto. Nel caso dei potenziali clienti, il recapito utilizzato sarà quello fornito in sede di trasmissione del reclamo.

Nella distribuzione di prodotti assicurativi, il prospetto informativo del prodotto finanziario/assicurativo riporta le procedure per la presentazione dei reclami all'impresa di assicurazione.

#### **n. Conciliazione e arbitrato**

Per eventuali contestazioni in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio *Compliance* di Simgest via posta (presso la sede della Società in via Cairoli 11 – 40121 Bologna) o via *e-mail* all'attenzione della Funzione *Compliance* ([simgest@simgest.it](mailto:simgest@simgest.it)/[compliance@simgest.it](mailto:compliance@simgest.it)). Simgest tratterà il reclamo nei termini e nei modi sopra descritti.

Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta, ovvero non abbia ricevuto riscontro entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, qualora lo stesso sia classificato come Cliente al Dettaglio, potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

L'ACF conosce delle controversie, fra investitori e intermediari, relative alla violazione da parte di quest'ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, e assolve la condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Le informazioni riguardanti l'ACF sono disponibili sul sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it).

In alternativa, prima di adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria, il Cliente deve effettuare il tentativo di mediazione, previsto come obbligatorio e a pena di improcedibilità, presso qualsiasi organismo accreditato dal Ministero della giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione di cui all'art. 16 del d.gs. 4 marzo 2010, n. 28.

#### **o. Sistemi di indennizzo**

Simgest aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia istituito dall'art. 15 della L. 2 gennaio 1991 n. 1, dotato di personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale e riconosciuto come "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del D. Lgs. 415/1996.

Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito per la tutela dei crediti vantati dai Clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia sono disciplinati dal proprio Statuto e informazioni di dettaglio sulle modalità di copertura dello stesso possono essere reperite nel sito internet [www.fondonazionaledigaranzia.it](http://www.fondonazionaledigaranzia.it).



### 3 INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

Si fornisce una descrizione generale delle caratteristiche, della natura e dei rischi dei principali strumenti finanziari che Simgest, nell'ambito dei servizi d'investimento prestati, mette a disposizione dei Clienti e dei potenziali Clienti.

Questa sezione non descrive tutti gli aspetti significativi ed i rischi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari, compreso il servizio di gestione di portafogli, ma ha esclusivamente la finalità di fornire alcune informazioni di base sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari. Ulteriori e specifiche descrizioni dei rischi connessi agli investimenti in prodotti finanziari e assicurativi sono disponibili nei relativi prospetti informativi redatti dagli emittenti o offerenti.

#### **a. Avvertenze generali**

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari o iniziare ad usufruire di un servizio accessorio l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

#### **b. Tipologie di strumenti finanziari e prodotti trattati**

Gli strumenti o prodotti finanziari trattati da Simgest nell'ambito dei servizi e attività d'investimento dalla stessa prestati sono i seguenti.

i. Le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali.

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo. In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

ii. I diritti di opzione.

Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, riconosciuta ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già detenute al momento della delibera assembleare relativa alla nuova operazione o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

iii. Le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, comprese le obbligazioni convertibili ed i titoli di debito con una componente derivativa (c.d. obbligazioni strutturate);

Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre questi ultimi assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, i primi attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale. Di seguito si riporta una descrizione delle obbligazioni, i principali titoli di debito.

Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (*zero coupon*) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile). In ogni caso, i criteri per la loro determinazione sono stabiliti al momento della sottoscrizione e la loro applicazione non presenta elementi di complessità.

Di seguito si riportano le principali categorie particolari di obbligazioni:

- obbligazioni corporate, l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato (non appartenente alla pubblica amministrazione);
  - obbligazioni sovrnazionali, sono emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate con un unico paese. La Banca Mondiale, la Inter-American Development Bank e la Banca Europea degli Investimenti sono i principali emittenti di obbligazioni sovrnazionali;
  - obbligazioni governative, sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale;
  - obbligazioni convertibili, sono strumenti finanziari che si pongono in una situazione intermedia tra una azione e una obbligazione, che offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire, entro determinati lassi di tempo e in base a rapporti di cambio prefissati, le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, assumendo così lo status di azionista;
  - obbligazioni drop lock, sono assistite da una particolare clausola di garanzia, che protegge il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse;
  - obbligazioni "eurobond", del debito pubblico dei paesi dell'Eurozona, emessi da apposita agenzia dell'Unione Europea, la cui solvibilità sia garantita congiuntamente dagli stessi paesi dell'Eurozona;
  - obbligazioni subordinate, che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall'emittente;
  - obbligazioni senior unsecured;
  - obbligazioni perpetue, sono sprovviste di un termine di scadenza e quindi senza rimborso finale del capitale, che però assicurano il pagamento di un tasso di interesse fisso a tempo indeterminato.
- iv. Gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio.
- Per organismi di investimento collettivo del risparmio ("OICR") si intendono i fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile ("SICAV") e le società di investimento a capitale fisso ("SICAF"). In particolare, gli OICR si dividono in:
- a) OICR armonizzati, tra i quali rientrano i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile conformi alla Direttiva 2009/65/CE ("Direttiva UCITS IV"). Il rispetto dei requisiti di armonizzazione minimi consente alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine.
  - b) OICR non armonizzati, tra i quali rientrano i fondi di investimento alternativi ("FIA"), i quali rappresentano una particolare categoria di OICR, oggetto di un'apposita disciplina a livello comunitario, per mezzo della Direttiva 2011/61/UE ("Direttiva AIFM") e dei relativi Regolamenti comunitari di implementazione. I FIA, quale categoria generale, includono tutti quei fondi comuni di investimento – ad esempio gli Hedge Fund o i Real Estate Fund – caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previsti dalla normativa comunitaria per i fondi armonizzati.
- v. I titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- vi. Qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedentemente indicati.
- vii. Gli strumenti finanziari derivati.

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di tali strumenti finanziari. Il loro valore deriva dall'andamento del valore di un'attività, ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento

osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato.

La relazione - determinabile attraverso funzioni matematiche - che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche "pay-off". Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

- i. ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- ii. assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- iii. conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in: (i) derivati negoziati su mercati regolamentati; (ii) derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. "over the counter" (OTC).

Rientrano nel novero degli strumenti finanziari derivati:

- i contratti *futures* su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici;
  - i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*);
  - i contratti *forward*, stipulati al di fuori di mercati regolamentati;
  - i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici;
  - i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici;
  - i *certificates*, negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante;
  - i *warrant*, che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.
  - i *covered warrant*, emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (*covered warrant call*) o vendere (*covered warrant put*) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o *strike price*) a (o entro) una prefissata scadenza.
- viii. le combinazioni di contratti o di titoli indicati precedentemente.

Simgest considera "prodotti finanziari complessi" le seguenti tipologie di strumenti o prodotti finanziari:

- i. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio *Asset Backed Securities*);
- ii. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio *Contingent Convertible Notes*, prodotti finanziari qualificabili come *Additional Tier 1* ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR");
- iii. prodotti finanziari *credit linked* (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);
- iv. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in *trading venues*, con finalità diverse da quelle di copertura;
- v. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in *trading venues*, il cui *pay-off* non rende certa l'integrale
- vi. restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
- vii. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv);

- viii. prodotti finanziari con *pay-off* legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
- ix. obbligazioni perpetue;
- x. OICR c.d. “*alternative*”;
- xi. prodotti finanziari strutturati, negoziati in *trading venues*, il cui *pay-off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
- xii. prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
- xiii. UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010, nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.

**c. La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari**

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- 2) la sua liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato;
- 4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

**Parte "A"**

**1) La variabilità del prezzo**

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

**1.1) titoli di capitale e titoli di debito**

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e **titoli di debito** (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

### 1.2) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto **1.3**) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto **1.4**) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

### 1.3) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

### 1.4) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai **titoli di debito**, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

### 1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere attenuato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad

esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

## 2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, **i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati**. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

## 3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

## 4) Gli altri fattori fonte di rischi generali

### 4.1) Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

### 4.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggungeranno alle perdite subite.

### 4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

### 4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la

registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

#### **4.5) Sistemi elettronici di negoziazione**

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

#### **4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati**

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

### **5) Rischio connesso alle modifiche intervenute nella disciplina delle crisi bancarie (c.d. *bail-in*)**

Si segnala la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata il 12 giugno 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento ("*Bank Recovery and Resolution Directive*" o "BRRD", o "Direttiva"), nonché i D.Lgs. 180/2015 e 181/2015 (i "Decreti") pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 16/11/2015 che definiscono un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

Tra gli aspetti innovativi si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

In particolare, in base alla direttiva, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. *bail-out*) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. *bail-in*). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "*bail-in*", i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità potranno richiedere l'utilizzo del Fondo di risoluzione unico, finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale.

Le disposizioni in tema di risoluzione delle crisi bancarie sono entrate in vigore in data 16 novembre 2015 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti. Le disposizioni relative allo strumento del *bail-in* entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Si segnala altresì che le disposizioni in materia di riduzione o conversione di strumenti di capitale e di *bail-in* potranno essere applicate dall'Autorità anche agli strumenti finanziari emessi prima del 1° gennaio 2016.

Per quanto concerne l'operatività su (i) titoli soggetti alla procedura di riduzione o conversione di strumenti di capitale ovvero (ii) sugli ulteriori titoli (nonché sui contratti derivati) soggetti a *bail-in*, si

segnala che Simgest provvederà ad informare il Cliente delle caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire di adottare decisioni di investimento informate.

## **Parte "B"**

### **La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati**

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato a l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

#### **1) I futures**

##### **1.1) L'effetto «leva»**

Le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

##### **1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio**

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro un certo ammontare massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

#### **2) Opzioni**

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*).

##### **2.1) L'acquisto di un'opzione**

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un



investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

### **2.2) La vendita di un'opzione**

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

### **3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in *futures* e opzioni**

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

#### **3.1) Termini e condizioni contrattuali**

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

#### **3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi**

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzi anomali c.d. circuiti *breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

#### **3.3) Rischio di cambio**

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

#### 4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, **tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati**. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

##### 4.1) I contratti di swaps

I contratti di *swap* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno *swap* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

## Parte "C"

### La rischiosità di una linea di gestione di portafogli

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore, con le modalità pre concordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una **linea di gestione** e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

#### 1) La rischiosità di una linea di gestione

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:  
a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai

limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

### 1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle **categorie di strumenti finanziari** ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

### 1.2) La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Si premette che per molti investitori **deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno**. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. **L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale**. L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento). L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

## 2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale

### 2.1) Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" della presente sezione.

### 2.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

## **PARTE "D"**

### **1) La rischiosità degli investimenti in prodotti complessi**

I prodotti complessi sono prodotti finanziari che, in quanto caratterizzati da elementi di complessità, potrebbero in astratto risultare non pienamente comprensibili e, quindi, pregiudicare la capacità da parte del cliente di assumere scelte di investimento consapevoli.

Il 22 dicembre 2014 la Consob ha emanato una Comunicazione a riguardo, fornendo agli intermediari una lista esemplificativa di prodotti finanziari complessi nonché ulteriori criteri per la loro individuazione, indicando altresì le cautele da adottare per la loro distribuzione alla clientela *retail* ("al dettaglio"), in quanto tale tipologia di investitori potrebbe non essere in condizione di valutare adeguatamente le caratteristiche finanziarie dei prodotti di investimento in questione.

Tra le varie tipologie di prodotto complesso indicate da Consob rientrano ad esempio gli strumenti derivati, i prodotti finanziari *credit linked* (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi), i prodotti finanziari strutturati che non rendano certa l'integrale restituzione del capitale a scadenza, gli OICR alternativi. In base agli ulteriori criteri, indicati anche dall'ESMA (*European Securities and Market Authority* - Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati), possono considerarsi complessi anche quei prodotti dotati di strutture che rendano difficile la valutazione dei rischi connessi o l'osservabilità del sottostante (ad esempio perché utilizzano indici proprietari anziché quelli di mercato), nonché caratterizzati da illiquidità (assenza di negoziazione sui mercati) o difficoltà di liquidabilità (ad esempio presenza di barriere all'uscita o alti costi di smobilizzo). Anche in considerazione del processo continuo di innovazione finanziaria, gli intermediari sono tenuti ad utilizzare le indicazioni di cui sopra per valutare continuamente la complessità di tutti i prodotti finanziari distribuiti alla propria clientela.

In base alle informazioni sulla conoscenza ed esperienza del cliente, raccolte tramite il questionario MiFID, Simgest determina il suo "livello di competenza" con riferimento alla capacità di comprendere le diverse tipologie di prodotti finanziari complessi.

Il "livello di competenza" del cliente è quindi utilizzato come ulteriore parametro della valutazione di adeguatezza/appropriatezza, qualora questa abbia ad oggetto prodotti finanziari complessi: per tale ragione, nel caso in cui il cliente non sia in possesso di un "livello di competenza" sufficiente per comprendere le caratteristiche del prodotto oggetto di valutazione, Simgest non ne consiglia l'acquisto né, in taluni casi, ne consente l'acquisto / sottoscrizione.

Si evidenzia che la Società sta portando avanti il processo di dismissione dell'attività di distribuzione e offerta fuori sede verso i soci delle Cooperative fra Consumatori effettuata tramite la rete di promotori finanziari, e per tale ragione non intende allo stato attuale procedere con il collocamento di prodotti finanziari alla clientela al dettaglio. Le disposizioni in materia di prodotti complessi, pertanto, non sono applicabili, considerato il modello di *business* adottato dalla Simgest.

#### 4 INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Simgest fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni che seguono, per consentire loro di acquisire informazioni specifiche sul servizio di gestione di portafogli, ai sensi dell'art. 47, paragrafi 2 e 3 del Regolamento Delegato UE 565/2017.

Simgest, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, adotta metodi appropriati di valutazione delle diverse tipologie di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio, nonché metodologie di comparazione dei risultati della gestione, quali il parametro di riferimento coerente con gli obiettivi di investimento del Cliente, in modo da consentire al Cliente la valutazione del servizio prestato.

##### a. Modalità di valutazione

Il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente sono rispondenti alle normative del settore e sono esplicitati nel contratto relativo alla gestione di portafogli.

La valutazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera c);
- b) per gli strumenti finanziari negoziati in sedi di esecuzione diverse dai mercati regolamentati (*i.e.* i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di negoziazione del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più sedi, il prezzo preso a riferimento è quello della sede su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di negoziazione del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera c);
- c) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a) e b), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");
- d) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
- e) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
- f) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
- g) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
- h) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
- i) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

**b. Parametri di riferimento**

I parametri di riferimento (“**Benchmark**”) utilizzati per raffrontare il rendimento del portafoglio del Cliente si basano su indici comunemente utilizzati dal mercato. Per il dettaglio dei parametri di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del Cliente, si rimanda al singolo contratto di gestione.

Si precisa che *Benchmark* rappresenta un mero riferimento indicativo, costruito sulla base di indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi alla gestione e che lo stesso non comporta per Simgest alcun obbligo di ottenere od assicurare un rendimento minimo o comunque garantito. La Società è dunque esonerata da ogni responsabilità qualora il risultato della gestione si discosti, anche in misura rilevante, da quello prodotto dal parametro di riferimento.

**c. Tipologie di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del Cliente**

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari e le operazioni che possono essere realizzate sugli stessi, si rimanda ai contenuti di ogni singolo contratto di gestione di portafogli.

**d. Limiti di investimento**

Per quanto riguarda la definizione dei limiti di investimento, si rimanda al singolo contratto di gestione.

**e. Obiettivi di gestione, livello di rischio e discrezionalità**

Le informazioni relative agli obiettivi di gestione, il livello del rischio e sulla tipologia di strumenti finanziari entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità sono inseriti nei singoli contratti di gestione.

Si precisa che, con riguardo alla linea di gestione “personalizzata”, i contenuti della linea stessa e, in particolare, gli obiettivi di gestione, il profilo di rischio e le categorie di strumenti finanziari che potranno essere inclusi nel portafoglio saranno individuati e definiti di volta in volta col singolo cliente.

**f. Deleghe di gestione**

Nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli, Simgest non ha concesso deleghe di gestione.

## **5 INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA**

Simgest fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, ai sensi dell'art. 49 Regolamento Delegato UE 565/2017.

Nel caso di strumenti finanziari o somme di denaro che siano detenuti da un soggetto terzo, Simgest rispetta le previsioni della normativa nazionale in materia (art. 22 del TUF). Simgest in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento riceve in deposito i beni della clientela ovvero li deposita (disponibilità liquide secondo quanto previsto dal successivo punto d) o sub-deposita (strumenti finanziari secondo quanto previsto dal successivo punto e) ovvero è abilitata a disporre dei conti di deposito intestati alla clientela.

### **a. Autorizzazione alla detenzione di strumenti finanziari e liquidità della clientela**

Simgest nello svolgimento dei servizi finanziari è abilitata alla detenzione di strumenti finanziari e della liquidità della clientela.

### **b. Apertura di conti strumentali**

La Società apre uno o più conti titoli e uno o più conti liquidità asserviti e strumentali alla prestazione dei servizi di investimento. Conseguentemente, il Cliente prende atto che non potrà impartire disposizioni a valere su tali conti.

### **c. Evidenze presso Simgest e utilizzo dei beni della clientela**

Presso Simgest sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti per conto dei Clienti. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestati e ne viene indicato il depositario delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari.

Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente.

Esse sono regolarmente riconciliate - anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo - con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari, ovvero con i beni depositati presso Simgest.

Nelle evidenze di Simgest sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della clientela, la data dell'operazione e la data dell'effettivo regolamento.

Simgest evita compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in titoli) dei singoli Clienti.

Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura verrà prestata affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto di Simgest stessa.

Pertanto, ove le disponibilità sui conti dei singoli Clienti siano insufficienti, Simgest non può in nessun caso utilizzare le disponibilità di altri Clienti.

Resta ferma la possibilità per Simgest di concedere al Cliente l'eventuale finanziamento - che dovrà essere prontamente rilevato nella contabilità aziendale - necessario per la conclusione delle operazioni.

Simgest non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi le disponibilità liquide di pertinenza dei Clienti. Simgest non può altresì utilizzare nell'interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, salvo consenso dei medesimi.

Quest'ultimo, in caso di Clienti al Dettaglio dovrà essere espresso in forma scritta. In particolare, gli strumenti finanziari della clientela non possono essere utilizzati da Simgest se non sulla base di un contratto scritto con il Cliente titolare dei beni.

Si rimanda alle norme che disciplinano la custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari e somme di denaro contenute nei contratti relativi ai servizi di investimento.

Nel contratto con Clientela al Dettaglio sono indicate le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano depositati presso terzi in "conti *omnibus*" (conti aperti presso un depositario abilitato, intestati a Simgest, in cui sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di Clienti), l'utilizzo degli strumenti nell'interesse proprio o di terzi (es. nell'ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) è subordinato ad almeno una delle seguenti condizioni:

- a) all'acquisizione da parte di Simgest del preventivo consenso scritto di tutti i Clienti i cui strumenti sono immessi nel conto omnibus; l'acquisizione del consenso scritto non è obbligatoria nel caso di conti omnibus intestati esclusivamente a Clienti Professionali;
- b) all'adozione da parte di Simgest di misure volte ad assicurare che gli strumenti finanziari immessi in "conti *omnibus*" siano utilizzati secondo le modalità previste dall'accordo con il Cliente (da stipulare per iscritto nel caso di Cliente al Dettaglio) che ha conferito il consenso.

Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione saranno rese note al Cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

#### **d. Deposito delle disponibilità liquide consegnate a Simgest**

La liquidità inerente la prestazione dei servizi finanziari è, secondo gli accordi delle parti, consegnata o trasferita dal Cliente alla Società.

Simgest deposita, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le disponibilità liquide ricevute dalla clientela presso un soggetto terzo in conti intestati alla Società con l'indicazione che si tratta di beni di terzi e detti conti sono tenuti distinti da quelli di Simgest medesima.

Sul conto terzi la Società potrà depositare anche somme di denaro pertinenti ad altri Clienti.

Qualora in esecuzione dei servizi di investimento vengano aperti più conti, la Società è autorizzata a trasferire le somme di denaro da un conto ad un altro.

Per quanto riguarda la remunerazione delle somme di denaro di pertinenza della clientela detenute da Simgest, si rimanda alle previsioni dei contratti dei singoli servizi di investimento.

Nel caso di *default* della banca depositaria è incondizionatamente esclusa la possibilità per il Cliente di rivalersi nei confronti della Società.

Per i conti relativi a somme di denaro depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti di Simgest.

#### **e. Custodia e sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela**

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati o di strumenti finanziari italiani o esteri che risultano obbligatoriamente registrati o depositati in gestione accentrata in Italia o all'estero, ferma restando la responsabilità di Simgest nei confronti del Cliente, ove quest'ultimo dia la propria approvazione (da fornire in forma scritta nel caso di Clienti al Dettaglio), gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:

- a) organismi di deposito centralizzato;
- b) altri depositari abilitati.



Nelle evidenze presso Simgest relative a ciascun Cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari della clientela sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi.

Tali conti sono tenuti distinti da quelli intestati a Simgest accesi presso il medesimo sub-depositario.

I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso Simgest.

Qualora il Cliente ordini alla Società l'acquisto di strumenti finanziari obbligatoriamente registrati presso organismi di deposito centralizzato o altri Sub-depositari che, per quanto di conoscenza della Società, non assicurano un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla normativa italiana in relazione alla custodia, amministrazione e separazione patrimoniale degli strumenti finanziari della clientela, o per i quali non sia comunque prevista alcuna forma di vigilanza, la Società informerà il Cliente di questo fatto prontamente, ma non necessariamente prima dell'esecuzione dell'ordine, con lo stesso mezzo adottato dal Cliente per il conferimento del suddetto ordine, indicando i rischi che possono derivare dal suddetto minor livello di protezione.

Per i conti relativi a strumenti finanziari depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti di Simgest o del depositario.

***f. Selezione dei depositari e dei sub-depositari***

Simgest seleziona i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari della clientela sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. L'attività svolta dai sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio. Nel caso in cui Simgest effettui il sub-deposito degli strumenti finanziari presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina la detenzione e custodia di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività, il sub-deposito dei beni sarà effettuato presso soggetti regolamentati e vigilati. Nel caso in cui Simgest sub-depositi gli strumenti finanziari presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, ciò può essere effettuato solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) gli strumenti finanziari siano detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedano per iscritto all'intermediario di depositarli presso quel soggetto;
- b) la natura degli strumenti finanziari impone che siano depositati presso un determinato soggetto.

## 6 INFORMAZIONI SUI COSTI E ONERI

Simgest fornisce ai Clienti al dettaglio e ai potenziali Clienti al dettaglio informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento UE 565/2017.

Le modalità per il pagamento dei costi e degli oneri sono indicate nel singolo contratto relativo al servizio di investimento.

	Categoria di spesa	Voce di costo	%	EUR
<b>Servizi e attività di investimento</b>				
Ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in c/proprio, gestione di portafoglio, consulenza	Spesa una tantum	Commissione di deposito (attivazione servizio)		Non previste
Ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in c/proprio, gestione di portafoglio, consulenza	Spesa una tantum	Commissione di cessazione (chiusura servizio)		Non previste
Ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in c/proprio, gestione di portafoglio, consulenza	Spesa una tantum	Commissioni di trasferimento titoli/liquidità		Non previste per trasferimenti interni. Per trasferimenti esterni Simgest retrocede un max di 30 euro agli altri intermediari. In aggiunta oneri fiscali applicabili ex lege.
Ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in c/proprio, gestione di portafoglio, consulenza	Spesa operativa	Imposte di bollo		Simgest, in qualità di sostituto d'imposta calcola gli oneri fiscali applicabili al contratto in essere
Ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in c/proprio, gestione di portafoglio, consulenza	Spesa operativa	Imposte sulle operazioni		
Ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in c/proprio, gestione di portafoglio, consulenza	Spesa operativa	Oneri per cambio valutario		Simgest recupera gli oneri pagati agli altri intermediari
Ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in c/proprio	Spesa operativa	Commissione di intermediazione		Simgest recupera gli oneri pagati agli altri intermediari
Gestione di portafoglio	Spesa operativa	Commissione di intermediazione		Vedi <i>Tabella 1</i> + 10 euro per ogni operazione su azioni o quote di ETF
Consulenza	Spesa operativa	Commissione di intermediazione		Simgest recupera gli oneri pagati agli altri intermediari

Ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in c/proprio	Spesa operativa	Commissione in/out verso gestore del fondo	Recupero commissioni/spese in/out applicate dall'emittente	
Gestione di portafoglio	Spesa operativa	Commissione in/out verso gestore del fondo		
Consulenza	Spesa operativa	Commissione in/out verso gestore del fondo		
Ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in c/proprio	Spesa operativa	Commissione piattaforma		Non previste
Gestione di portafoglio	Spesa operativa	Commissione piattaforma		Non previste
Consulenza	Spesa operativa	Commissione piattaforma		Non previste
Ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in c/proprio	Spesa operativa	Mark up	Vedi Tabella 1	
Gestione di portafoglio	Spesa operativa	Mark up		
Consulenza	Spesa operativa	Mark up		
Ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in c/proprio	Spesa corrente	Commissione di gestione		Non prevista
Gestione di portafoglio	Spesa corrente	Commissione di gestione	Vedi Tabella 1	
Consulenza	Spesa corrente	Commissione di gestione		Non previste
Ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in c/proprio	Spesa corrente	Commissione di consulenza		Non previste
Gestione di portafoglio	Spesa corrente	Commissione di consulenza		Non previste
Consulenza	Spesa corrente	Commissione di consulenza		Non previste
Ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in c/proprio	Spesa corrente	Commissione di custodia	Max 30 euro trimestrali + IVA	
Gestione di portafoglio	Spesa corrente	Commissione di custodia		

Consulenza	Spesa corrente	Commissione di custodia		
Ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in c/proprio, gestione di portafoglio, consulenza	Spesa accessoria	Costi di ricerca		Non previste
Ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in c/proprio, gestione di portafoglio, consulenza	Spesa accessoria	Costi di custodia	Non previste	
Ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in c/proprio	Spesa accessoria	Commissione di performance		Non previste
Gestione di portafoglio	Spesa accessoria	Commissione di performance	Vedi <i>Tabella 1</i>	
Consulenza	Spesa accessoria	Commissione di performance		Non previste

**Tabella 1**

RACCOLTA ORDINI E NEGOZIAZIONE			GESTIONI DI PORTAFOGLI			
Strumento finanziario	basis point	%	%	Tipologia commissione	importo (MLN euro)	%
			gestori		Scaglioni	
Titoli governativi	1 - 15		0,3 - 3	Gestione	<= 10	0,35
Obb corp senior	2 - 30		1 - 10		<= 25	0,30
Obb corp subordinati	2 - 30		1 - 10		<=50	0,25
Obb corp AT1	2 - 30		1 - 10		> 50	0,2
Fondi/Etf		0,05 - 0,15		Performance (sulla overperformance rispetto al benchmark)		
Azioni Italia		0,05				10%
Azioni estere		0,15				

- Basis point sono calcolati sul prezzo del titolo oggetto dell'operazione
- % calcolato sul controvalore dell'operazione

## **7 INFORMATIVA SULLA REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE E DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**

La Società si assicura che i Clienti e i potenziali Clienti vengano informati del fatto che le conversazioni e comunicazioni con il personale della Società, che danno luogo o possono dar luogo all'esecuzione di un ordine, sono oggetto di registrazione e conservazione.

Tale notifica è trasmessa in un'unica soluzione prima della prestazione dei servizi di investimento che, in funzione della controparte, avviene attraverso l'invio di modifiche unilaterali dei contratti (Clienti esistenti) piuttosto che di informative precontrattuali (Clienti potenziali).

Si segnala, inoltre, che in caso di incontro frontale con il Cliente, la registrazione dell'incontro è garantita dall'addetto della Società che può attivare manualmente l'applicazione per la registrazione presente sul telefono aziendale fornitogli, ovvero provvedere alla formalizzazione su un apposito verbale.

